



# **COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**

## ***Provincia di Trapani***

**ORDINANZA N. 7 del 17/05/2019**

**Disposizioni contingibili e urgenti ai sensi dell' Art. 191 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. –  
Reitero effetto Ordinanza Sindacale n. 5 del 17.04.2019**

### **IL SINDACO**

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

- PREMESSO** che in data 04/03/2019 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto attuativo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo, fra lo stesso e A.T.I. costituita da "ECONORD S.p.A." (capogruppo) e l'"AGESP S.p.A." (mandante);
- PREMESSO** che in data 18/03/2019 è stato consegnato il servizio all' A.T.I. "ECONORD-AGESP" con contestuale avvio del servizio;
- PREMESSO** che il sindaco con propria Ordinanza sindacale n. 4 del 18/03/2019 ha attivato il centro comunale di raccolta presso l'area comunale situata in zona Campo Sportivo, Art. 191 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- PREMESSO** che questo Ente aveva in corso i conferimenti della frazione umida cod. CER. 20.01.08 , dei rifiuti raccolti nel servizio porta a porta effettuato sul territorio presso l'impianto della Giglione Servizi Ecologici srl per il tramite della piattaforma gestita dalla MGF;
- PREMESSO** che la ditta Giglione Servizi Ecologici srl con nota del 15/04/2019 ha comunicato la sospensione dei conferimenti;
- PREMESSO** che è in atto una situazione emergenziale in diversi comuni della Sicilia causata dalla impossibilità di conferire i rifiuti organici presso altri impianti ubicati nel territorio regionale;
- PREMESSO** che la SRR "Trapani Provincia Nord" con propria nota prot. n. 226 del 16.04.2019 ha reiterato alle Autorità Regionali la richiesta di intervento urgente

ai fini di una efficiente organizzazione e regolamentazione del servizio di smaltimento della frazione organica (CER 200108);

**PREMESSO** che questo Ente, data l'emergenza, in data 24.04.2019 ha stipulato apposito contratto per il servizio di trasferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti organici CER 200108 con la società A3D con sede ad Alcamo (TP) nella via Rossotti n. 27, P. IVA 02516130818;

**PREMESSO** che la ditta Agesp con note prot. n. 8702 del 06.05.2019 e n. 9136 del 09.05.2019 ha comunicato che ci sono enormi difficoltà circa il conferimento della frazione organica negli impianti di compostaggio e che per tal motivo, informa che in mancanza di soluzioni idonee, il servizio di raccolta della frazione organica sarà sospeso;

**PREMESSO** che sono stati contattati diversi impianti di compostaggio nel territorio regionale e che nessuno di essi ha manifestato disponibilità a ricevere la suddetta tipologia dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che la mancata disponibilità di impianti presso cui conferire i rifiuti organici comporterebbe l'interruzione del servizio di raccolta "porta a porta" della frazione organica sul territorio comunale con il conseguente accumulo dei rifiuti davanti le abitazioni, ai margini delle strade e/o l'abbandono indiscriminato sul territorio determinando un grave pericolo igienico-sanitario per la popolazione nonché un rischio concreto di inquinamento,

**RITENUTO** di poter consentire al gestore del servizio di collocare i rifiuti organici raccolti su autocompattatori e/o cassoni scarrabili a tenuta e farli stazionare presso il Centro Comunale di Raccolta nell'attesa di essere trasferiti presso il primo impianto di trattamento disponibile

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 5 del 17.04.2019 emessa ai sensi dell'art 191 comma 1 del d.lgs. n 152/2006 e per un periodo massimo di un mese con cui è stato ordinato alla ATI ECONORD-AGESP, in deroga all'art 193 comma 12 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii nonché alle norme del DM 8.4.2008 come modificato dal DM 13.5.2009 e specificamente al punto 7.2 dell'allegato 1 del suddetto decreto, di collocare i rifiuti organici raccolti, su autocompattatori e/o cassoni scarrabili a tenuta e farli stazionare presso il Centro Comunale di Raccolta nell'attesa di essere trasferiti presso il primo impianto di trattamento disponibile;

**VISTO** che l'art.191, comma 1 del DL 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente*

*necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente".*

**VISTO** che l'art.191, comma 4 del DL 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *"Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini."*

**VISTO** che gli artt. n.32 della Legge n. 833/78 e n.40 della LR 30/93, nonché il Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 18 novembre 1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale giusta nota prot. n. 9760 del 16.05.2019;

**VISTO** che il comma 3 del predetto art 191 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che siano indicate le norme a cui si intende derogare;

## **ORDINA**

### **per le motivazioni espresse in premessa**

- 1) Ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii di reiterare gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 17.04.2019, per il periodo di mesi quattro a decorrere dalla data della presente ordinanza;
- 2) Alla ATI ECONORD-AGESP in deroga all'art 193 comma 12 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii nonché alle norme di DM 8.4.2008 come modificato dal DM 13.5.2009 e specificamente al punto 7.2 dell'allegato 1 al suddetto decreto, di collocare i rifiuti organici raccolti, su autocompattatori e/o cassoni scarrabili a tenuta e farli stazionare presso il Centro Comunale di Raccolta nell'attesa di essere trasferiti presso il primo impianto di trattamento disponibile;
- 3) La presente ordinanza riveste carattere di urgenza e di indifferibilità e viene emessa ai sensi dell'art 191 comma 1 del d.lgs. n 152/2006 e per un periodo massimo di 4 mesi;
- 4) Che copia della presente Ordinanza, tramite messo Comunale, venga trasmessa:
  - al Presidente del Consiglio dei Ministri,

- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- al Ministro della salute,
- al Ministro delle attività produttive,
- al Presidente della regione alla Regione Sicilia
- all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
- alla Prefettura di Trapani,
- alle forze dell'ordine del territorio,
- al responsabile del 3° settore,
- alla SRR Trapani Provincia Nord,
- all'ASP di Trapani,
- al soggetto titolare del servizio di gestione integrate di raccolta rifiuti ATI ECONORD-AGESP affinché si attenga alle disposizioni nella presente contenute;

5) la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale [www.comune.sanvitolocapo.tp.it](http://www.comune.sanvitolocapo.tp.it)

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Peraino